



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

SENTENZE
della
CORTE COSTITUZIONALE

REGIONI A STATUTO ORDINARIO
(riunione OLI del 26-27 novembre 2015 – Roma)



NUMERO SENTENZA	LEGGE IMPUGNATA	MATERIE E ARGOMENTI TRATTATI
217/2015	L.R. UMBRIA 19/2014	PROFESSIONI (discipline bionaturali)
215/2015	L.R. VENETO 30/2014	AMBIENTE (modifica tracciato linee e impianti elettrici)
195/2015	L.R. CALABRIA 27/2014	SANITA' (donazione degli organi)



Tipo: giudizio in via principale promosso dal Governo

Atto impugnato: artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali)

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale

Motivi della decisione:

violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto le disposizioni regionali eccedono i limiti della competenza legislativa regionale nella materia, di legislazione concorrente, delle «professioni».



Disposizioni impugnate:

Art. 2, comma 1: «per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche **individuate dalla Giunta regionale**, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita.

Art. 5, comma 1: «presso la struttura competente della Giunta regionale, è **istituito l'elenco regionale ricognitivo** degli operatori in discipline bionaturali»

Disposizioni non impugnate:

Art. 3: istituisce, presso la struttura competente della Giunta regionale, l'elenco dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali;

Art. 4: costituzione di reti per il benessere;

Art. 5, altri commi: modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori in discipline bionaturali.



Principi richiamati dalla Corte:

- nella materia “professioni” si deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato;
- tra gli indici sintomatici della istituzione di una «nuova professione» vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, prescindendosi dalla circostanza che la iscrizione a tali elenchi si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento;
- l'inquadramento dell'impugnata disciplina nell'ambito materiale delle «professioni» rende priva di rilievo, ai fini che qui interessano, l'indagine sul se le pratiche bionaturali abbiano o no (come sostenuto nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri) carattere di prestazione sanitaria.



Leggi regionali su discipline bionaturali:

A) DICHIARATE INCOSTITUZIONALI:

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 “Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali”, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 300 del 2007;
- legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 “Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere”, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 40 del 2006;
- legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 “Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori”, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 300 del 2007;
- legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 “Regolamentazione delle discipline bionaturali”, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 424 del 2005;
- legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 “Norme in materia di discipline bionaturali del benessere”, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 93 del 2008;

B) NON DICHIARATE INCOSTITUZIONALI:

- legge della Regione Toscana 3 gennaio del 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bionaturali).La legge regionale Toscana è stata modificata dalla legge regionale 28 marzo 2008, n. 16, dalla legge regionale 28 maggio 2008, n. 32 e dalla legge regionale 18 giugno 2012, n. 29;
- legge della Regione Lombardia 1 gennaio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali);
- legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2013, n. 7 (Norme in materia di discipline bionaturali),



Tipo: giudizio in via principale promosso dal Governo

Atto impugnato: art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”)

Esito: l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»

Motivi della decisione:

le parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,» hanno l’effetto di sottrarre automaticamente tali modifiche alla valutazione d’impatto ambientale, in contrasto con la disciplina prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e di conseguenza violano l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione



- **Disposizione impugnata:**

Art. 1, comma 1: Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,

Per la Corte:

- Tra i progetti da sottoporre alla verifica di assoggettabilità attribuiti alla competenza delle Regioni si annoverano, nell'Allegato IV della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, le «modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (punto 8., lettera t);
- La legge regionale impugnata invece, contemplando tra gli interventi esenti da preventiva autorizzazione o da denuncia tutte le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti inferiori a 500 metri, a prescindere dal loro concreto impatto sui valori ambientali, ha l'effetto di sottrarre automaticamente tali opere anche alla valutazione d'impatto ambientale, la quale costituisce un subprocedimento che necessariamente si innesta (quale suo «presupposto o parte integrante»: si veda l'art. 29 del d.lgs. n. 152 del 2006) nel procedimento (principale) di autorizzazione o approvazione



Per la Corte:

- la circostanza che la valutazione d'impatto ambientale non possa esplicarsi quando **l'attività sia resa "libera"**, nel senso di sottratta a una preventiva autorizzazione, esclude che possa essere seguita la tesi interpretativa suggerita dalla difesa regionale, secondo la quale la norma impugnata presupporrebbe già la «piena applicabilità della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, pur in assenza di un espresso richiamo»;
- il d.lgs. n. 152 del 2006 distingue il procedimento autorizzatorio principale da quello per il rilascio della VIA. il **procedimento di VIA** è delineato come un procedimento permissivo autonomo, il cui provvedimento finale ha carattere endoprocedimentale, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza o la formulazione negativa della valutazione inibiscono l'ulteriore corso del **procedimento autorizzatorio principale** (l'autorizzazione alla modifica del tracciato degli elettrodotti che era resa «attività libera»)



Tipo: giudizio in via principale promosso dal Governo

Atto impugnato: legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti),

Esito: illegittimità costituzionale della legge

Motivi della decisione:

prevedendo la competenza dell'ufficiale dell'anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» (art. 117, secondo comma, lettera i, Cost.) e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.)



Breve ricostruzione della **normativa statale** vigente in materia di donazione di organi e tessuti post mortem :

- **legge 1° aprile 1999, n. 91** , recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»): prevede la **notificazione**, a tutti i cittadini, della richiesta di manifestare la propria volontà, con il contestuale avviso che la mancata risposta sarà intesa come **assenso**. La legge rinviava all'emanazione di un decreto del Ministro della sanità (poi effettivamente adottato in data 8 aprile 2000). La disciplina del **silenzio-assenso**, tuttavia, è rimasta priva di attuazione;
- D.M. salute 11 marzo 2008 (di integrazione del D.M. 8 aprile 2000): prevede che le attività di ricezione e trasmissione delle **dichiarazioni di volontà** in materia di donazione di organi possono essere **svolte** dai **Comuni**, previa convenzione con l'**ASL** territorialmente competente;
- art. 3, comma 8-bis, del d.l. n. 194 del 2009: prevede la possibilità che la volontà di consenso o di diniego alla donazione **risulti dal documento di identità**;
- art. 43, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013: prevede l'obbligo per i Comuni di trasmettere i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione al **Sistema informativo trapianti (SIT)**.

In sintesi, la normativa statale stabilisce che la dichiarazione di consenso o diniego può essere **riportata sul documento d'identità** solo su espressa richiesta del cittadino e che la dichiarazione di volontà registrata nel SIT può essere **modificata** in ogni momento presso l'azienda unità sanitaria locale di competenza territoriale oppure, in sede di rinnovo del documento d'identità, presso l'ufficio anagrafe;



La Corte evidenzia che:

- la legge regionale impugnata **riproduce nella sostanza** una disciplina già prevista a livello statale;
- la **novazione della fonte** con legge regionale con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma regionale;
- la legge regionale che pur si limiti sostanzialmente a **ripetere il contenuto** della disciplina statale deriva la sua illegittimità costituzionale non dal **modo** in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di **aver disciplinato** una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per tali motivi la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'intera legge.